I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 865/77 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1977

che fissa l'aiuto alla produzione di foraggi disidratati per la campagna di commercializzazione 1977/1978

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1067/74 stabilisce che l'importo dell'aiuto alla produzione per i foraggi disidratati deve essere fissato tenendo conto della necessità di assicurare un migliore approvvigionamento della Comunità in tali prodotti ;

considerando che l'applicazione del suddetto criterio comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto ad un livello superiore a quello della campagna precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1977/1978, l'importo dell'aiuto alla produzione dei foraggi disidratati di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1067/74 è fissato a 9,55 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

(1) GU n. L 120 del 1°. 5. 1974, pag. 2.
(2) GU n. C 93 del 18. 4. 1977, pag. 11.
(3) GU n. C 77 del 30. 3. 1977, pag. 15.